



# COMUNE DI ACQUAPENDENTE

(Provincia di Viterbo)

## REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

(Approvato con deliberazione del C.C. n. 28 del 31.07.2017)

## *INDICE*

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 Finalità e oggetto di applicazione
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Concessioni e autorizzazioni
- Articolo 4 Vigilanza
- Articolo 5 Sanzioni

### **TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO**

- Articolo 6 Comportamenti vietati
- Articolo 7 Altre attività vietate
- Articolo 8 Pulizia del suolo e dell'abitato
- Articolo 9 Precauzioni per precipitazioni meteoriche
- Articolo 10 Manutenzione delle facciate degli edifici
- Articolo 11 Tende su facciate di edifici
- Articolo 12 Divieti a salvaguardia dell'ambiente
- Articolo 13 Attività particolari consentite in parchi pubblici
- Articolo 14 Disposizioni sul verde privato

### **TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

- Articolo 15 Manifestazioni pubbliche
- Articolo 16 Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Articolo 17 Occupazioni per lavori di pubblica utilità
- Articolo 18 Occupazioni per traslochi
- Articolo 19 Occupazioni del soprassuolo
- Articolo 20 Occupazioni di altra natura
- Articolo 21 Occupazioni per comizi e raccolta di firme

### **TITOLO IV -TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

- Articolo 22 Disposizioni generali
- Articolo 23 Strumenti di lavoro
- Articolo 24 Lavoro notturno
- Articolo 25 Spettacoli e trattenimenti
- Articolo 26 Abitazioni private
- Articolo 27 Strumenti musicali
- Articolo 28 Suono delle campane
- Articolo 29 Dispositivi acustici antifurto

## **TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

- Articolo 30 Tutela degli animali domestici
- Articolo 31 Protezione della fauna selvatica
- Articolo 32 Divieti specifici
- Articolo 33 Animali molesti
- Articolo 34 Mantenimento dei cani
- Articolo 35 Accesso degli animali domestici in esercizi commerciali
- Articolo 36 Trasporto di animali su mezzi pubblici
- Articolo 37 Animali liberi

## **TITOLO VI - ABROGAZIONI**

- Articolo 38 Abrogazioni

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Finalità e oggetto di applicazione.**

1. Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e alle finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Esso, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, detta norme integrative di disposizioni generali o speciali, stabilendo, talvolta, sanzioni pecuniarie amministrative in deroga al Regolamento Comunale sulle Sanzioni amministrative adottato con deliberazione del C.C. n. 77 del 22.12.2005.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### **Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune:
  - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonchè le vie private aperte al pubblico passaggio;
  - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
  - c) le acque interne;
  - d) i monumenti e le fontane monumentali;
  - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
  - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

### **Art. 3 - Concessioni e autorizzazioni**

1. Per l'utilizzo di suolo pubblico occorre conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta al competente Ufficio Comunale ai sensi del Regolamento Comunale Cosap.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Il "Regolamento Comunale sul Procedimento Amministrativo" stabilisce, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata, quale documentazione debba correderla e i termini di definizione del procedimento.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta, entro i termini sopra indicati.

5. L'Ufficio competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

#### **Art. 4 - Vigilanza**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti di Polizia Locale, nonché, in via speciale e delegata, e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

#### **Art. 5 - Sanzioni**

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, in via generale, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo n.267/2000, del Regolamento Comunale delle Sanzioni amministrative adottato con deliberazione del C.C. n. 77 del 22.12.2005 e della Deliberazione della G.C. n. 209 del 24.10.2006, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
2. Sono fatte salve disposizioni speciali contenute nel presente regolamento che possono prevedere diversi importi per le sanzioni edittali minime e massime in considerazione della gravità della violazione.
3. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti ai sensi dell'art.18 della legge 689 del 24.11.198, relative alla verbalizzazione di violazioni riguardanti il presente regolamento, spetta in via generale, con riferimento all'art.107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al Responsabile del Settore Vigilanza.
4. Qualora alla violazione di norme del Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il ripristino.

### **TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO**

#### **Art. 6 - Comportamenti vietati**

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
  - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti,

- da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- c) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- d) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- e) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici;
- f) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato gli anni 12 ;
- g) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- h) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio; sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- i) ostruire gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- l) soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- m) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- n) sparare mortaretti o altri simili artifici in occasione di manifestazioni pubbliche o di cerimonie in luogo pubblico,
- o) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio.

### **Art. 7 - Altre attività vietate**

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
- a) ammassare, ai lati delle case ubicate nei centri urbani o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili;
- f) è vietato allevare animali da cortile e da stalla nelle zone residenziali ed urbanizzate, così come definite dagli strumenti urbanistici vigenti;
- g) sputare in terra;
- h) lasciare il motore acceso durante la sosta dei veicoli.

2. Il Sindaco, può stabilire per determinate vie o zone della Città limiti od il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

### **Art. 8 - Pulizia del suolo e dell'abitato**

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
4. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
5. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
6. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni sulla raccolta dei R.S.U.

### **Art. 9 – Precauzioni per precipitazioni meteoriche**

1. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
2. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
3. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
4. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune per la rimozione della neve dal tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
5. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

## **Art. 10 - Manutenzione delle facciate degli edifici**

1. Per gli immobili ultimati, anche al fine del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità, è fatto obbligo al proprietario di richiedere l'attribuzione del numero civico, qualora l'immobile ne sia sprovvisto.
2. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni dieci anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.
3. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 2, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

## **Art. 11 - Tende su facciate di edifici**

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali e dalle norme previste dall'apposito regolamento urbanistico per gli interventi nel centro storico, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque siano visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.
2. La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non è, comunque, consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.
3. In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata in base al piano comunale del colore, deve essere contestualmente indicata la tipologia delle tende.
4. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione degli uffici competenti.

## **Art. 12 – Divieti a salvaguardia dell'ambiente**

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
  - a) danneggiare la vegetazione;
  - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
  - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
  - d) calpestare le aiuole;
  - e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato;

2. Le disposizioni di cui al comma 1., lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi, con le eccezioni previste per le attività di cui alle leggi in materia di protezione della fauna e per il prelievo venatorio nonché per la tutela del patrimonio ittico.

### **Art. 13 - Attività particolari consentite in parchi pubblici**

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto la autorizzazione prescritta dalla legge:
  - a) l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
  - b) l'attività di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini, da sella o trainanti piccoli calessi;
  - c) l'attività di noleggio, con conducente, di carrozze a cavalli.

Nessuna delle attività di cui al comma 1. può in alcun modo interessare zone prative.

2. Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1, lettera a) è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione, ed è fatto divieto di gareggiare in velocità.
3. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.
4. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1. non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.
5. È fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1..
6. Oltre a quanto previsto al comma 1. può consentirsi, nelle aree di proprietà comunale appositamente riservate nella Zona Industriale di Campo Morino, la installazione di giostre o altre simili attrazioni viaggianti, purché chi intenda installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione; è invece consentita su aree adiacenti alle zone interessate dalle Feste Patronali e simili previa autorizzazione degli uffici competenti.
7. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'Ufficio Tecnico Comunale.
8. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e termine dopo le ore 24.
9. Nei parchi pubblici su percorsi opportunamente individuati e segnalati dall'ufficio competente sono consentite le passeggiate a cavallo con l'obbligo di provvedere alla rimozione delle deiezioni.

### **Art. 14 - Disposizioni sul verde privato**

1. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

2. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
3. E' fatto obbligo a tutti i proprietari, affittuari e conduttori a qualunque titolo di lotti di terreno:
  - a. situati all'interno dei centri abitati del Capoluogo e delle frazioni di Torre Alfina e Trevinano,
  - b. del Villaggio Artigiano in Località Ponte Gregoriano,
  - c. della Zona Industriale di Campo Morino;
  - d. ovunque situati purché incolti e confinanti con strade, anche vicinali,di provvedere, ogni anno, entro il termine categorico del 20 giugno, all'interno dei sopra citati lotti: al taglio della vegetazione erbacea e/o arbustiva ed all'asportazione della stessa oltre che alla ripulitura da ogni tipo di residuo vegetale infiammabile.
4. Per le violazioni di cui al comma 3 del presente articolo sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 500,00.

### **TITOLO III – OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

#### **Art. 15 - Manifestazioni pubbliche.**

1. Le domande per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luogo pubblico dovranno essere presentate al protocollo del Comune almeno 30 giorni prima dello svolgimento dei medesimi.
2. Alle domande dovrà essere allegata dettagliata descrizione grafica e tecnica delle strutture e dei luoghi utilizzati, oltre ad una succinta dichiarazione relativa a tempi e durata.

#### **Art. 16 - Occupazioni con strutture pubblicitarie**

1. Non è consentita la collocazione delle strutture pubblicitarie su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale, paesaggistica e di decoro dell'arredo urbano.
2. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

#### **Art. 17 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità**

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione all'ufficio di Polizia

Locale nonchè quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente Ufficio Tecnico Comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorchè non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

### **Art. 18 - Occupazioni per traslochi**

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza all'ufficio di Polizia Locale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
2. Accertato che nulla osti, l'ufficio di Polizia Locale emana, se necessario, apposita ordinanza di modifica temporanea alla disciplina della circolazione stradale. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

### **Art. 19 - Occupazioni del soprassuolo**

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di tali installazioni valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento edilizio.

### **Art. 20 - Occupazioni di altra natura**

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione o altro. È consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

### **Art. 21 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme**

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.
2. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno quindici giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
3. Con specifico provvedimento sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

## **TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

### **Art. 22 - Disposizioni generali**

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere, industria, commercio e ogni tipo di attività imprenditoriale deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività rumorose che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico, ai sensi della normativa vigente.
2. I Servizi Tecnici Comunali o delle Unità Sanitarie Locali o dell'Arpa Lazio, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perchè chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, l'Ufficio S.U.A.P., su motivata proposta dei Servizi interessati, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.
5. Sono vietati schiamazzi, rumori, anche abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali.

### **Art. 23 – Strumenti di lavoro**

1. I motocompressori, i gruppi elettrogeni, i martelli pneumatici del tipo cosiddetto silenziato, e qualsiasi altro macchinario simile, devono essere opportunamente schermati in modo da evitare che negli ambienti disturbati il livello di rumore ambientale, con sorgente in funzione, superi di più di 5 decibel il livello di rumore residuo misurato senza la sorgente specifica in funzione, durante le ore comprese tra le 08.00 e le 13.00 e tra le 16.00 e le 19.00.
2. Durante le restanti ore il funzionamento dei suddetti macchinari è vietato.

## **Art. 24 - Lavoro notturno**

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 7.
2. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi interessati, il divieto di esercitare può, con provvedimento dell'Ufficio competente, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

## **Art. 25 - Spettacoli e trattenimenti**

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare (allorquando tali attività si svolgano in luoghi chiusi) che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno secondo le modalità previste dalla legge e dalle norme in materia.
2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. Di norma essi dovranno terminare entro le ore ventiquattro.

## **Art. 26 - Abitazioni private**

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
3. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 7 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10 e dopo le ore 19 nei giorni festivi. Fermo restando che tra le ore 13 e le ore 15 non dovranno essere effettuati lavori che rechino particolare disturbo. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di

somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Ai fini del presente articolo i circoli privati sono equiparati alle civili abitazioni.

### **Art. 27 - Strumenti musicali**

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

### **Art. 28 - Suono delle campane**

1. Fatta eccezione per le speciali ricorrenze solenni (Natale, Pasqua, S.Patrono, Festa Madonna del Fiore, ecc) e per casi di calamità, le campane non potranno essere suonate dopo le ore 22,00 e sino a levar del sole.
2. La durata complessiva del suono per ogni funzione non potrà superare, salvo casi eccezionali, il quarto d'ora e tra un suono e l'altro, non superiore a più di due minuti continuativi, dovranno intercorrere almeno cinque minuti.

### **Art. 29 - Dispositivi acustici antifurto**

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i cinque minuti primi.

## **TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

### **Art. 30 - Tutela degli animali domestici**

1. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

### **Art. 31- Protezione della fauna selvatica**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 12, lett. b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale con le eccezioni previste per le attività di cui

alle leggi in materia di protezione della fauna e per il prelievo venatorio nonché per la tutela del patrimonio ittico e le leggi regionali in materia.

2. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

### **Art. 32- Divieti specifici**

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.

### **Art. 33 - Animali molesti**

1. All'interno dei centri urbani, in abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di Polizia Locale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, invitano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

### **Art. 34 - Mantenimento dei cani**

1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dalle "aree di sgambamento" istituite dal Comune;

b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;

e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse. Le violazioni al presente comma sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00 fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

5. Le disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), e al comma 4, non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

6. Le disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi .

7. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle Forze Armate, alle forze di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco, quando sono utilizzati per servizio.

8. Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale, «aree di sgambamento dei cani», nelle quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l'animale essere sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore e munito di idonea museruola se in detta area sono presenti altri cani. Dette aree devono essere segnalate ed opportunamente recintate.

9. Nelle «aree di sgambamento» dei cani euro gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposto dal comma 4, ad eccezione di quelle specifiche zone, all'uopo segnalate, destinate al defecamento dei cani e soggette a pulizia periodica da parte del comune o di terzi convenzionati.

10. È fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile od immobile, di proprietà pubblica.

11. E' vietato l'addestramento o le operazioni di selezione o di incrocio di cani che ne esaltino l'aggressività. Le violazioni al presente comma sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro da 200,00 a euro 500,00.

12. È fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.

13. È fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.

14. I cani, se non alla catena cui possono essere tenuti per un massimo di otto ore, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica od una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile ed avere una consistenza ed una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.

15. L'eventuale catena deve avere una robustezza ed una misura adeguata (almeno otto volte la lunghezza dell'animale), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.

16. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.

17. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

18. Il Sindaco, con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile comunale imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.

19. Il Sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo.

20. Coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00. Il Sindaco dispone la sanzione

accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi.

21. La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, all'Ufficio di Polizia Locale. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.

22. Coloro che, dopo che è entrato in vigore il presente regolamento, acquistano o detengano un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, prima che il cane sia acquistato o detenuto.

23. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 35 - Accesso degli animali domestici in esercizi commerciali**

1. L'accesso degli animali domestici presso strutture ove sono presenti alimenti destinati al consumo è consentito alle seguenti condizioni:

- a) l'animale non abbia accesso nei medesimi locali dove sono preparati, trattati o conservati gli alimenti;
- b) l'animale abbia accesso a locali interni all'esercizio di vendita solo se appositamente predisposti per accogliere gli animali domestici e separati dai locali di cui al punto a);
- c) l'animale può accedere a spazi esterni agli esercizi di vendita al dettaglio.

2. L'ingresso negli spazi di vendita di cui ai precedenti punti a), b) e c) è comunque subordinato alla previsione da parte dell'esercente nelle proprie procedure di autocontrollo delle modalità con le quali sia garantito che gli animali non vengano a contatto diretto o indiretto con gli alimenti sia sfusi che confezionati

3. Le violazioni al articolo sono punite ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D. Lgs. 193/2007 con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

4. È fatto obbligo al gestore o proprietario dei negozi di cui la comma precedente di segnalare all'ingresso del locale tale divieto.

### **Art. 36 - Trasporto di animali su mezzi pubblici**

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è consentito e disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

### **Art. 37 - Animali liberi**

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura o monitoraggio sanitario, e di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

2. E' vietata la somministrazione di cibo, all'interno dei centri abitati , su aree pubbliche ed in ogni altra area su cui hanno libero ed indiscriminato accesso i cittadini.
3. Qualora la somministrazione avvenga in aree private, i proprietari dovranno aver cura di impedire l'accesso agli animali randagi, assicurando che le medesime aree siano mantenute pulite, onde evitare il proliferare di insetti e cattivi odori.

## **TITOLO VI - ABROGAZIONI**

### **Art. 38 - Abrogazioni**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.